



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmiroli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

Ai Clienti in indirizzo Loro sedi

Parma-Reggio Emilia, 26 luglio 2019.

Oggetto: Distacchi-Trasferte UE – Nuova procedura telematica richiesta modello A1

L'art. 11 del reg. 883/2004 stabilisce, in via generale, per i lavoratori subordinati, il principio di territorialità che comporta l'obbligo di assicurare gli stessi secondo la normativa previdenziale del Paese in cui viene svolta l'attività.

Dal 1.5.2010, i nuovi Regolamenti U.E. 833/2004 e 987-988/2009, in deroga al principio della territorialità, prevedono che un lavoratore che presta temporaneamente attività in uno Stato UE diverso da quello di provenienza (distacco/trasferta), può mantenere il regime previdenziale del paese di provenienza per un periodo massimo di 24 mesi, tramite il rilascio del Modello A1. Il fine è quello di tutelare i lavoratori evitando un'eccessiva frammentazione delle posizioni contributive in più Paesi.

Il Modello A1 è quindi indispensabile per mantenere le coperture assicurative in Italia, pertanto deve accompagnare il lavoratore durante il periodo di lavoro all'estero. Il lavoratore è tenuto a presentarlo tutte le volte in cui l'Ente del paese ospitante lo richiede.

Nuovo canale telematico

Premesso quanto sopra, segnaliamo che con circolare 86/2019, l'INPS ha comunicato un nuovo canale telematico per richiedere il Modello A1 per i lavoratori subordinati distaccati/in trasferta (Art. 12 par. 1 Reg. CE 883/2004).

Le nuove modalità telematiche saranno obbligatorie con decorrenza dal 1/9/2019.

La circolare INPS 86/2019 prevede un periodo transitorio, pertanto fino al 31/8/2019 è possibile richiedere il Modello A1:

- con le consuete modalità: Cassetto bidirezionale- Oggetto "certificazioni di distacco" (messaggio INPS 218/2016),
- oppure già utilizzando il nuovo canale telematico.

Illustriamo di seguito la nuova procedura telematica per richiedere il modello A1:

1. Accedere al servizio "INPS -Servizi per le aziende e i consulenti",
2. accedere al "Portale delle Agevolazioni (ex- DiResCo)",

3. selezionare “Distacchi” - Procedura per la richiesta della certificazione A1 in applicazione della normativa UE (ultima sezione infondo alla pagina web):

DISTACCHI	Procedura per la richiesta della certificazione A1 in applicazione della normativa UE	Selezione

4. inserire la matricola INPS del datore di lavoro che deve richiedere il Modello A1, successivamente il sito propone il modulo “Distacchi”
5. successivamente, selezionare l’opzione “Inserimento domanda”

DiResCo
Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente

Menu Dichiarazioni di Responsabilità

Elenco domande per le dichiarazioni Distacchi

Attenzione: alcune domande potrebbero essere protocollate in fase successiva

Non è stata trovata nessuna Domanda. E' possibile inserirne una premendo il tasto 'Inserimento Domanda'

Indietro **Inserimento domanda**

6. selezionare: Lavoratore subordinato distaccato (Art. 12 par. 1 Reg. CE 883/2004)

DiResCo
Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente

Menu Dichiarazioni di Responsabilità

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale
Richiesta documento portatile A1

Accordo in deroga lavoratore dipendente (Art.16 Reg. CE 883/2004)
 Lavoratore Marittimo (Art.11 par.4 Reg. CE 883/2004)
 Lavoratore subordinato distaccato (Art.12 par.1 Reg. CE 883/2004)

Successivamente l’applicazione propone il Modello A1 da compilare on-line.

Le domande approvate si trovano nello stato "Accolta".

Il richiedente sarà avvisato dell’avvenuta definizione della domanda via e-mail e/o via sms rispettivamente all’indirizzo e al numero di telefono mobile indicati nella domanda.

Per ogni domanda accolta il sito permette di scaricare in formato PDF il modello A1 da rilasciare al lavoratore. Una copia del Modello A1 verrà trasmessa al richiedente via PEC o via e-mail.

La certificazione A1 emessa con il nuovo applicativo sarà firmata mediante firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Qualora su richiesta dell'Istituzione estera si renda necessario acquisire il documento portatile A1 in formato originale, la certificazione sarà disponibile per il ritiro presso la Struttura territoriale INPS di competenza.

Ogni domanda accolta viene memorizzata nell'applicazione che quindi consente di consultare i precedenti Modelli A1 già richiesti con la matricola selezionata.

Tipologie escluse dal nuovo canale telematico

Per il momento le richieste di Modelli A1 riguardanti le situazioni elencate di seguito sono escluse dal nuovo canale telematico, pertanto, devono continuare ad essere inoltrate all'istituto tramite PEC come previsto dal Messaggio INPS 218/2016:

1. Lavoratore autonomo distaccato (art. 12, par. 2, Reg. (CE) n. 883/2004);
2. Lavoratore autonomo che esercita un'attività in più Stati (art. 13, par. 2, Reg. (CE) n. 883/2004);
3. Lavoratore autonomo e subordinato che esercita un'attività in più Stati (art. 13, par. 3, Reg. (CE) n. 883/2004);
4. Dipendente pubblico (art. 11, par. 3, lett. b), Reg. (CE) n. 883/2004);
5. Dipendente pubblico che svolge attività di lavoro subordinato e/o autonomo in più Stati (art. 13, par. 4, Reg. (CE) n. 883/2004);
6. Lavoratore subordinato che esercita un'attività in più Stati (art. 13, par. 1, Reg. (CE) n. 883/2004);
7. Personale di volo e di cabina (art. 11, par. 5, Reg. (CE) n. 883/2004);
8. Eccezione (art. 16 Reg. (CE) n. 883/2004): a. Accordo in deroga generico; b. Accordo in deroga distacco lavoratore autonomo;
9. Lavoratore subordinato/autonomo che è assoggettato alla legislazione dello Stato in cui lavora (art. 11, par. 3, lett. a), Reg. (CE) n. 883/2004). Precisiamo che questa fattispecie si riferisce ad una situazione transfrontaliera nella quale il lavoratore, al di fuori della fattispecie di distacco, si trova ad avere per motivi di lavoro e di residenza un collegamento con più di uno Stato dell'Unione europea. In particolare, la fattispecie ricorre nell'ipotesi in cui un lavoratore frontaliero svolge un'attività di lavoro dipendente o autonomo in uno Stato (ad esempio, Italia) e risiede in un altro Stato comunitario (ad esempio, Austria). In tale situazione il lavoratore per essere esonerato da eventuali obblighi di sicurezza sociale nello Stato di residenza (ad esempio, nello Stato di residenza tutti i residenti sono tenuti per legge ad essere assicurati per la malattia) potrà richiedere, ai sensi dell'articolo 11 paragrafo 3, lett. a), del Regolamento (CE) n. 883/2004, il rilascio del modello A1 all'Istituzione dello Stato in cui esercita l'attività lavorativa. Il modulo di domanda, in corso di definizione, sarà prossimamente disponibile on line sul sito dell'Istituto.

Restando a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Labour Consulting Srltp